



COMUNE DI CASTEGGIO (PROVINCIA DI PAVIA)

Ordinanza n. 82

OGGETTO: *Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 -
DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO URBANO
CORRELATI AL CONSUMO E ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE*

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;*
- il D.Lgs. n. 267/2000 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* con particolare riferimento all'art. 50, commi 7 e 7-bis co.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;*
- la Direttiva del Ministero dell'interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 *Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;*
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;*
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635; *Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del*

testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

- la Legge 25 agosto 1991, n. 287 (o legge regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande);
- il D.Lgs. 31-3-1998 n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59* (o norme regionale in materia di commercio);
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 *Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;*
- Legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 *Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda;*
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale;*
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 *Legge quadro sull'inquinamento acustico;*
- il d.P.R. 19.10.2011 n. 227 *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;*
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- il vigente Regolamento comunale sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee
Leggere;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (dehors).

RILEVATO che:

- attraverso il monitoraggio strutturato del territorio sono stati delimitati gli ambiti urbani particolarmente frequentati in orario notturno e interessati dal fenomeno definito della “movida”;
- di concerto con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine Locali sono stati definiti i criteri metodologici per la perimetrazione delle aree da sottoporre alla disciplina di cui alla presente ordinanza;
 - l'analisi effettuata, agli atti ha evidenziato per queste aree:
- alta presenza di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane di prodotti alimentari per il consumo immediato e/o d'asporto;

- rilevante numero di occupazioni di suolo pubblico funzionale all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate tramite dehors e strutture leggere;
- abbandono in strada di rifiuti connessi alla consumazione di cibo e bevande di asporto, sosta irregolare, presentazione di diversi esposti provenienti da cittadini, segnalazioni inerenti ad assembramenti in pubblica via, disturbi alla quiete pubblica che hanno comportato numerosi interventi della Polizia Locale per la necessità di ripristinare condizioni di decoro.

TENUTO CONTO delle problematiche di ordine pubblico e sicurezza urbana, afferenti alle aree in parola, evidenziate nel corso della riunione dedicata alla valutazione dell'ordine della sicurezza pubblica della Città di Casteggio tenutasi il 13/08/2026;

RAVVISATO che le condotte illecite descritte sono lesive della sicurezza urbana per l'intera collettività cittadina e necessitano di un intervento mirato e significativo con provvedimenti diretti a prevenire e contrastare, quanto più possibile, l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

CONSIDERATO che nonostante i provvedimenti adottati (da ultimo l'ordinanza sindacale n.76 del 13/08/2026) e i numerosi interventi di Polizia Locale e delle Autorità di Pubblica Sicurezza, il fenomeno che si verifica in queste aree urbane risulta meritevole di un opportuno intervento regolatorio per conseguire una regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi.

CONSIDERATO ALTRESÌ che:

- è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza contrastando il consumo eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità del centro urbano;
- gli obiettivi prefissati sono raggiungibili anche attraverso strumenti che rafforzino il potere dell'amministrazione di intervenire con misure a contrasto del degrado per coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio del controllo del territorio e di repressione dei fenomeni di illegalità e di allarme sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche, vietando, in alcune fasce orarie, la vendita per asporto degli alcolici e superalcolici da parte degli esercizi commerciali che, in tali fasce orarie hanno esaurito la loro funzione di vendita dei generi alimentari per i residenti e durante la sera e la notte sono dediti prevalentemente alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, favorendo in tal modo il degrado urbano più volte

citato in quanto luogo di attrazione per soggetti che abusano di alcol, oltre che costituire deterrente per spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti;

- per ottenere maggiore efficacia i divieti agli operatori commerciali sopra citati devono essere accompagnati dal divieto di consumo in strada delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, consumo in strada che sfocia spesso in schiamazzi e liti violente, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana;
- è necessario limitare la disponibilità di bottiglie e contenitori di vetro che potrebbero costituire il mezzo di condotte illecite o comunque pericolose per la collettività
- le misure limitative anzidette rispondono all'esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il diritto alla tutela della salute pubblica ed al benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete dei residenti da una parte ed il libero esercizio dell'iniziativa economica dall'altra.

VALUTATA positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

RITENUTO necessario, stante quanto sopra evidenziato, porre in essere delle azioni idonee a limitare i fenomeni sopra descritti nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza.

TENUTO CONTO pertanto che, per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana e della tutela del decoro urbano, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni la detenzione e le attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ed alla detenzione di qualsiasi contenitore di vetro nelle zone indicate dalla presente ordinanza;

RITENUTO necessario e urgente, adottare con uno specifico provvedimento, considerati i motivi imperativi di interesse generale e di utilità sociale da tutelare attraverso l'adozione del provvedimento stesso.

ORDINA

dal giorno 29/08/2026 di entrata in vigore della presente ordinanza sino al giorno 30/09/2026

- 1. il divieto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche** nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione dei locali di pubblico esercizio con relativa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché relative aree esterne concesse in uso temporaneo agli esercizi stessi (es. dehor o estensioni provvisorie di plateatico);
- 2. il divieto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di detenzione di qualsiasi contenitore di vetro** nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione dei locali di pubblico esercizio con relativa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché relative aree esterne concesse in uso temporaneo agli esercizi stessi (es. dehor o estensioni provvisorie di plateatico);
- 3. il divieto dalle ore 19 alle ore 7 del giorno seguente di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche** in qualsiasi contenitore, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici;
- 4. Il divieto dalle 00.00 alle 24.00 a chiunque di stazionare, sedersi o sdraiarsi anche in modo episodico e finalizzato al riposo notturno o alla sosta prolungata non motivata da esigenze di attesa o di transito (c.d. bivacco)**, vale a dire la permanenza prolungata e non occasionale in aree pubbliche o aperte al pubblico, posta in essere con modalità incompatibili con la normale destinazione dei luoghi, ovvero, lo stazionamento con consumo di cibi o bevande, l'utilizzo di giacigli o il deposito di effetti personali, tale da determinare intralcio alla fruizione degli spazi, pregiudizio al decoro o disturbo alla quiete pubblica.

I divieti di cui ai punti precedenti non hanno efficacia all'interno delle aree individuate per lo svolgimento degli eventi con regolare titolo autorizzativo, organizzati o patrocinati dal comune di Casteggio per i quali è stata prevista regolare servizio di sicurezza e controllo tramite PL e forze dell'ordine. per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione-somministrazione limitatamente al servizio al tavolo o in relazione alla consumazione sul posto di produzione. Per gli esercizi commerciali la vendita per asporto rimane ammessa solo se abbinata alla prevalente vendita di alimentari.

Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell'ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale per le quali l'amministrazione provvede all'organizzazione di un sistema di sorveglianza

(Polizia Locale e Forze dell'ordine).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i comportamenti espressamente previsti dalle leggi vigenti in materia, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e, in caso di reiterata violazione della presente ai sensi dell'art. 12 del DL 14/2017 convertito in L 48/2017 ed al correlato disposto dell'art. 100 del T.u.l.p.s. potrà essere disposta dall'Autorità di P.S. la sospensione dell'attività.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente Ordinanza, potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle bevande alcoliche così come previsto dall'art.13 della L.689/1981.

Si dispone che la **presente ordinanza, efficace dal 29/08/2026**, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, venga pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa altresì alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga immediatamente notificato a tutti gli esercizi pubblici, pubblici esercizi, attività artigianali del comparto interessato.

Si incarica il Servizio comunali di darne la più ampia comunicazione sociale del provvedimento adottato.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e le forze dell'Ordine sono tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza in esecuzione della presente ordinanza.

In ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale, si dispone la trasmissione della presente ordinanza a S.E. il Prefetto di Pavia per opportuna informazione e per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- al TAR Lombardia nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine previsto dal DPR 1199/1971.

Casteggio, 27/08/2026

IL SINDACO
Lorenzo Maria VIGO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005